

- nel caso in cui il Tribunale ritenga inevitabile condurre ulteriori analisi approfondite dei fatti e degli elementi di prova della causa, annullare la decisione impugnata del convenuto e rinviare la causa all'UAMI per un ulteriore esame e per una nuova decisione;
- condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Cola» per prodotti e servizi delle classi 32 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 507 963

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazioni di marchio comunitario n. 8 792 475, n. 2 107 118 e n. 8 709 818 del marchio figurativo «Coca-Cola» per prodotti e servizi delle classi 30, 32, 33 e 35.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2013 — Pannon Hőerőmű/Commissione

(Causa T-352/08) ⁽¹⁾

(2013/C 260/91)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 285 dell'8.11.2008.

Ordinanza del Tribunale del 5 luglio 2013 — SK Hynix/Commissione

(Cause riunite T-148/10 e T-149/10) ⁽¹⁾

(2013/C 260/92)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 148 del 5.6.2010.